

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 32° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 5 NOVEMBRE 1993

Presidenza del Presidente ZECCHINO

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche all'ordinamento dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia"» (1016)

«Riordino della Biennale di Venezia» (1101), d'iniziativa del senatore Nocchi e di altri senatori

«Costituzione della fondazione "La Biennale di Venezia"» (1343), d'iniziativa del senatore De Rosa e di altri senatori

«Costituzione del comitato promotore della fondazione "La Biennale di Venezia"» (1423), d'iniziativa del senatore Covatta e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 9
COVATTA (PSI) .....	5
MANZINI (DC), relatore alla Commissione ..	5
NOCCHI (PDS) .....	6
STRUFFI (PSI) .....	8

*I lavori hanno inizio alle ore 9,50.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Modifiche all'ordinamento dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia"» (1016)**

**«Riordino della Biennale di Venezia» (1101)**, d'iniziativa del senatore Nocchi e di altri senatori

**«Costituzione della fondazione "La Biennale di Venezia"» (1343)**, d'iniziativa del senatore De Rosa e di altri senatori

**«Costituzione del comitato promotore della fondazione "La Biennale di Venezia"» (1423)**, d'iniziativa del senatore Covatta e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1016, 1101, 1343 e 1423.

Riprendiamo il dibattito, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 ottobre.

Comunico che il relatore ha predisposto un ulteriore nuovo testo unificato al fine di recepire le indicazioni della Commissione bilancio, sul quale è pervenuto il nulla osta della stessa Commissione. Ne do lettura:

#### **Art. 1.**

*(Costituzione della fondazione «La Biennale di Venezia»)*

1. È istituito il comitato promotore per la costituzione della fondazione «La Biennale di Venezia», d'ora in avanti denominata «fondazione», composto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, che lo presiede, dal sindaco del comune di Venezia, dal presidente della Regione Veneto, dal presidente della provincia di Venezia, dal rettore dell'università degli studi di Venezia «Cà Foscari» e dal rettore dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

2. Il comitato individua i soggetti pubblici e privati, anche stranieri, interessati che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono chiamati a far parte del collegio dei fondatori della fondazione.

3. Il collegio dei fondatori, entro due mesi dalla sua costituzione, elabora lo statuto della fondazione, che è costituita entro il mese successivo. La fondazione opera in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge e negli articoli 14 e seguenti del codice civile.

## Art. 2.

*(Finalità della fondazione. Vigilanza)*

1. La fondazione ha il compito di promuovere la diffusione, la documentazione, lo studio critico, la ricerca e la sperimentazione pluridisciplinare e multiculturale delle arti nei settori di cui all'articolo 5, comma 1, nonché di curare le relative manifestazioni espositive.

2. La fondazione ha altresì lo scopo di individuare le forme e le modalità per assicurare la valorizzazione in via continuativa, d'intesa con il comune di Venezia e con i paesi proprietari di padiglione, della risorsa ambientale, architettonica e di tradizione costituita dai Giardini di Castello.

3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita sulla fondazione il controllo e la vigilanza di cui all'articolo 25 del codice civile.

## Art. 3.

*(Disposizioni patrimoniali)*

1. Il patrimonio della fondazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili conferiti dai soci fondatori;
- b) dai lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere che in futuro pervenissero alla fondazione, con specifica destinazione all'incremento del fondo patrimoniale;
- c) dalle risorse di cui agli articoli 6 e 7.

## Art. 4.

*(Organi della fondazione)*

1. Organi della fondazione «La Biennale di Venezia» sono:

- a) il collegio dei fondatori;
- b) il presidente;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il comitato scientifico;
- e) il collegio dei sindaci e dei revisori.

2. Il collegio dei fondatori è costituito dai soci fondatori. Possono, altresì, entrare a farne parte, previa delibera del collegio stesso, coloro che avranno contribuito ad incrementare il patrimonio della fondazione nella misura minima indicata dallo statuto.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della fondazione.

4. Il consiglio di amministrazione è costituito dal presidente e da quattro membri ed ha la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria delle attività della fondazione.

5. Il presidente ed i quattro componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, su designazione del collegio dei fondatori.

6. Il comitato scientifico è costituito da sette membri nominati ogni quattro anni dal collegio dei fondatori tra personalità di chiara fama, italiane e straniere, attive in ogni campo della cultura, e comunque nei settori di cui all'articolo 5. In sede di prima applicazione dello statuto, i membri del comitato scientifico sono nominati, su proposta del comitato di cui all'articolo 1, dal collegio dei fondatori nella prima assemblea, e durano in carica cinque anni. Il comitato esercita funzioni di indirizzo scientifico nonché di controllo e di garanzia culturale su tutte le attività artistiche della fondazione; a tal fine si riunisce almeno due volte l'anno.

7. Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalità di nomina del collegio dei revisori.

8. La durata in carica degli organi di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, è determinata in quattro anni.

9. Non possono essere nominati componenti degli organi di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, quanti rivestono incarichi pubblici o responsabilità primarie nell'ambito di partiti o movimenti politici; tali incarichi e responsabilità sono comunque incompatibili con la funzione di componente dei predetti organi.

10. Lo statuto determina le competenze degli organi della fondazione e deve prevedere la netta distinzione tra le funzioni e la responsabilità attinenti alla gestione amministrativa e quelle attinenti alla gestione artistico-culturale.

11. La fondazione è obbligata alla tenuta dei libri e delle scritture contabili prescritti per le società di capitali. Il bilancio consuntivo è sottoposto a certificazione da parte di società di revisione riconosciuta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

12. I proventi derivanti dalle attività, iniziative e manifestazioni della fondazione sono assoggettati all'imposta sugli spettacoli con l'aliquota di cui al n. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 5.

##### *(Settori di attività)*

1. La fondazione opera nei settori: arti figurative contemporanee, cinema, musica, teatro e architettura. A ciascun settore ed all'archivio storico delle arti contemporanee (ASA) è preposto un direttore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del comitato scientifico.

2. Il collegio dei fondatori può deliberare all'unanimità di estendere l'oggetto dell'attività della fondazione a settori diversi da quelli indicati al comma 1.

3. I direttori dei settori durano in carica due anni e possono essere confermati una sola volta.

4. Il direttore dell'archivio storico delle arti contemporanee dura in carica quattro anni e può essere confermato.

## Art. 6.

*(Suppressione dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia»)*

1. All'atto del riconoscimento della fondazione, l'ente autonomo di cui alla legge 26 luglio 1973, n. 438, è sciolto ed il suo patrimonio confluisce in quello della fondazione di cui alla presente legge. La fondazione succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente autonomo all'atto del suo scioglimento.

2. Il personale che, alla data di scioglimento dell'ente autonomo, si trova in servizio presso l'ente stesso e non viene assunto dalla fondazione, è collocato in mobilità.

## Art. 7.

*(Finanziamenti. Manutenzione di immobili)*

1. Alla fondazione sono attribuiti i trasferimenti a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 già previsti per l'ente autonomo. Alla fondazione stessa è inoltre assegnato un contributo di lire 10 miliardi annui. Al relativo onere, a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante la riduzione di autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414 per un importo corrispondente.

2. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli spazi tradizionalmente adibiti alle attività dell'ente autonomo, attualmente di proprietà del comune di Venezia o di proprietà demaniale è regolata con apposita convenzione tra il comune di Venezia e la fondazione stessa.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare il nuovo testo unificato, cui ho apportato qualche modifica meramente formale rispetto alla stesura sottoposta alla Commissione bilancio.

COVATTA. Signor Presidente, se mi è consentito vorrei delineare brevemente alcune mie proposte emendative; però prima di formalizzarle desidererei ascoltare il parere del relatore.

Per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 1, mi permetterei di insistere sulla formulazione contenuta nel disegno di legge a firma del senatore Struffi e mia: infatti, a un'attenta analisi del nuovo testo si rileva che in esso la grande istituzione internazionale di cui ci stiamo occupando è ridotta ad una dimensione lagunare, visto che il comitato promotore - al di là della presenza del Presidente del Consiglio - è composto da rappresentanti di istituzioni veneziane che poco o nulla possono dire circa l'individuazione di quelli che definirei i soci paganti della fondazione. Ritengo che si dovrebbe riproporre l'inserimento nel comitato promotore del Presidente del CNEL in quanto personalità in grado di valutare quali forze economiche e sociali possano entrare a far parte del collegio dei fondatori. Sempre all'articolo 1, il comma 3

prevede che lo statuto venga redatto dal collegio dei fondatori. Io ritengo invece che sia opportuno che tale compito venga affidato al comitato promotore che può meglio garantire il carattere istituzionale e pubblico della fondazione; altrimenti non si comprende perchè il comitato sia stato creato.

Non comprendo poi in base a quali criteri si stabilisca, al comma 5 dell'articolo 4, che presidente e consiglio d'amministrazione debbono essere nominati con decreto del Ministro per i beni culturali, dal momento che si tratta di una fondazione, tipico istituto di diritto privato. Mi sembra che rappresenti una contraddizione *in terminis* stabilire una nomina ministeriale degli amministratori; se è vero che quella che intendiamo creare è una fondazione - quindi, ripeto, un istituto privato - è altrettanto evidente che essa deve nominare autonomamente i propri amministratori. Trovo poi molto grave il concetto espresso nel comma 9 dell'articolo 4 perchè non credo che l'adesione ad un partito possa privare i cittadini del diritto di cittadinanza; ritengo che il divieto per i politici di rivestire delle cariche nella istituenda fondazione sia al limite della costituzionalità.

Per quanto concerne l'articolo 5 del testo in esame, mentre ritengo che sia opportuno che i responsabili dei settori espositivi della Biennale siano nominati su designazione del comitato scientifico, trovo discutibile la nomina del direttore dell'archivio storico delle arti contemporanee da parte dello stesso comitato. Infatti, l'archivio rappresenta la memoria storica dell'ente, quindi la persona che lo dirige deve avere un ruolo ed una durata nella carica nettamente differenziati rispetto ai responsabili dei diversi settori espositivi.

Per quanto concerne l'articolo 7, riguardante la copertura finanziaria, credo sia utile precisare che la fondazione non può essere sottoposta alle leggi di contabilità dello Stato, ma ha soltanto l'obbligo della rendicontazione alla Corte dei conti per il contributo statale di 10 miliardi annui. Inoltre occorre formulare meglio il primo periodo dell'articolo 7; infatti, sostenere che alla fondazione sono attribuiti i trasferimenti a valere sul Fondo unico dello spettacolo già previsti per l'ente autonomo ha poco senso perchè da parte del Fondo non si prevedono trasferimenti a favore di questo ente. Allora, o introduciamo una quota fissa, sia pure minima, per questa fondazione nella ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, oppure cancelliamo quella norma, in quanto non c'è un riscontro. Infatti, la legge sul FUS non prevede trasferimenti a favore della Biennale di Venezia.

NOCCHI. Signor Presidente, la senatrice Bucciarelli ed io abbiamo presentato alcuni emendamenti al nuovo testo proposto dal relatore tendenti solo a precisare e a puntualizzare alcuni elementi più volte sottolineati.

L'impianto del nuovo testo proposto ci sembra condivisibile e l'articolazione istituzionale può corrispondere a un orientamento che abbiamo verificato, esprimendo un giudizio positivo sul lavoro che è stato prodotto. Tuttavia vorrei chiedere al relatore se non ritenga opportuno, prima dell'approvazione definitiva del disegno di legge, ascoltare le organizzazioni sindacali del personale della Biennale di

Venezia al fine di evitare, nella fase politica concitata e difficile che quella città sta vivendo, uno scioglimento dell'ente autonomo, creando situazioni di difficoltà per lo stesso personale.

La nostra volontà è positiva e costruttiva e deve essere rappresentata alle organizzazioni sindacali di settore; pertanto, rinnovo la richiesta che siano ascoltate prima dell'approvazione definitiva del disegno di legge.

Passo ora ad illustrare i nostri emendamenti, ricordando che abbiamo ritirato quelli presentati all'articolo 1 in quanto le nostre proposte sono state recepite nel nuovo testo elaborato dal relatore. Con l'emendamento 4.1 proponiamo di inserire, al comma 2 dell'articolo 4, la precisazione che i soci fondatori devono possedere i requisiti culturali rispondenti alle finalità della fondazione. Questo al fine di fare in modo che chi entra nella fondazione abbia armonica ed omogenea impostazione culturale rispetto a quanto richiede la legge.

Con l'emendamento 4.2 proponiamo una riformulazione del comma 9 vietando la nomina negli organi della fondazione solo per quanti rivestono incarichi amministrativi pubblici. La questione è stata sollevata anche dal collega Covatta. Condividiamo il principio della distinzione fra responsabilità politiche, gestionali, scientifiche e amministrative, ma l'appartenza all'area di un partito o ad un partito non deve significare ignominia e impossibilità di rappresentanza, anche se è vero che il testo indica «incarichi pubblici o responsabilità primarie nell'ambito di partiti o movimenti politici». Chiedo quindi al relatore di riformulare il comma 9 in modo tale da rendere accettabile questo passaggio. Al comma 10 dell'articolo 4 è rappresentato il principio che ci sta più a cuore, che deve caratterizzare la «netta distinzione tra le funzioni e la responsabilità attinenti alla gestione amministrativa e quelle attinenti alla gestione artistico-culturale».

Abbiamo presentato alcuni emendamenti anche all'articolo 5. Al comma 1 proponiamo alcune modifiche alla definizione dei settori di attività, chiedendo di sostituire le parole «arti figurative» con le altre «arti visive», e la parola «cinema» con le altre «cinema, fotografia, televisione». Sono termini più onnicomprensivi e più rispondenti all'evoluzione della programmazione di questo settore.

Al comma 2 proponiamo di sostituire le parole «all'unanimità» con le altre «a maggioranza qualificata», per estendere l'oggetto dell'attività della fondazione. Proponiamo di sostituire i commi 3 e 4 con un nuovo testo riguardante la durata in carica dei direttori dei settori e dell'archivio. Questa esigenza è stata a noi rappresentata da chi ha già avuto esperienza nell'ambito della Biennale: due anni sono pochi per impostare un lavoro rigoroso e strutturato e con possibilità di qualificazione. I direttori dei settori vengono nominati dal collegio dei fondatori e, secondo la nostra proposta, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Infine, al comma 2 dell'articolo 7 si precisa che gli immobili adibiti all'attività della Biennale sono quelli di proprietà demaniale ma in concessione al comune di Venezia.

Concludendo, vorrei soffermarmi sugli stanziamenti finanziari. In precedenza, i venti miliardi sembravano provenire dal Fondo unico per lo spettacolo. Avevamo chiesto di verificare se dal FUS già da adesso

fossero previsti finanziamenti diretti all'ente autonomo. Così non è, da quello che sappiamo: bisogna fare attenzione poichè con i tagli che si paventano si possono correre grossi rischi. Dobbiamo controllare da dove proviene il previsto finanziamento di 10 miliardi ed altresì la possibilità di integrarlo con un capitolo specifico, come richiesto anche dal collega Covatta, al fine di definire con certezza entità e provenienza delle risorse finanziarie.

STRUFFI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, colleghi, concordo pienamente con le osservazioni svolte dal senatore Covatta, alle quali però desidero aggiungere alcune personali considerazioni.

Innanzitutto è indispensabile premettere che non è possibile, al di là del grande impegno profuso per il varo della riforma della Biennale di Venezia, che il Parlamento trascuri e ignori il ruolo degli altri enti autonomi che nella nostra nazione promuovono la diffusione e la conoscenza delle arti moderne. Mi riferisco alla Triennale milanese ed alla Quadriennale romana, che necessitano di urgenti e radicali riforme e di adeguate risorse onde poter perseguire efficacemente il loro scopo istitutivo. L'approvazione dello statuto della fondazione della Biennale di Venezia deve proporre un interessante modello di riferimento, affinché poi vengano compiuti significativi passi in avanti verso la realizzazione di una più efficace ed equilibrata rete nazionale del sistema espositivo italiano. Occorrerà infatti investire, come è doveroso, l'intero territorio nazionale: mi riferisco al Sud dell'Italia, completamente sprovvisto di prestigiose istituzioni in questo settore nonostante la sua storia e le sue vocazioni.

Ciò premesso, concordo con quanto sottolineato dal senatore Nocchi circa la necessità di una formulazione più generale dei cosiddetti settori rispetto a quanto previsto dall'articolo 5 del testo in esame. Al riguardo, più che specificare i singoli settori artistici ritengo opportuno usare l'espressione «arti contemporanee». Infatti, non vedo il motivo per cui in una fase di riassetto della Biennale di Venezia si debbano considerare soltanto le arti figurative, non contemplando altri settori quali ad esempio la musica e la poesia. Se si intende procedere in direzione del nuovo è opportuno adottare definizioni di carattere generale, evitando in tal modo interpretazioni ambigue e limitative.

Condivido inoltre le considerazioni svolte dal senatore Covatta sull'articolo 1 del testo in esame. In esso si prevede l'individuazione da parte del comitato promotore dei soggetti pubblici che entreranno a far parte del collegio dei fondatori, che entro due mesi dalla sua costituzione dovrà elaborare lo statuto. Altrettanto positiva è la partecipazione, nella fase formativa dello statuto, di coloro che poi saranno i soci fondatori. Credo invece che il termine di due mesi previsto per l'elaborazione dello statuto - che è uno strumento fondamentale - sia del tutto inadeguato, soprattutto rispetto ai sei mesi previsti per l'individuazione dei soggetti che saranno chiamati a far parte del collegio dei fondatori. Pertanto propongo di unificare i termini stabilendo che entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge si giunga al varo dello statuto; altrimenti sarà necessario scambiare i termini, fissando in due mesi quello per l'individuazione dei soci fondatori e in sei mesi il limite ultimo per la



redazione dello statuto della fondazione, che certamente richiede un approfondimento maggiore.

Circa la questione della durata in carica dei direttori dei settori, ritengo anch'io che essa debba essere fissata in due anni. Al contrario, come giustamente sostenuto dai colleghi Covatta e Manzini, credo che il direttore dell'Archivio storico delle arti contemporanee possa permanere nella sua funzione per tre o quattro anni.

**PRESIDENTE.** A causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea, occorre rinviare i nostri lavori.

Avverto che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo proposto dal relatore scade alle ore 13 di oggi.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 10.20.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DO11 SSA MARISA NUDDA**

